



Ministero dell'Istruzione e del Merito

IC "F.P. MICHETTI"

www.icmichettifrancavilla.edu.it

VIALE G. D'ANNUNZIO 56/B - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)

Tel.: Segr.085/4912097 - C. F.80001180696

Mail istituz.: chic82700g@istruzione.it - P.E.C.: chic82700g@pec.istruzione.it

I.C. "F.P.MICHETTI"-FRANCAVILLA AL MARE
Prot. 0007774 del 05/10/2025
V (Uscita)

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE
ALLE FAMIGLIE
AL DSGA
ALBO-SITO – RE

OGGETTO: Validità dell'Anno Scolastico 2025/2026, obbligo di frequenza e limiti di assenza per la valutazione finale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO rende noto che, in applicazione del DPR 122/2009 e del D.Lgs. 62/2017, si comunica che il Collegio Docenti, riunitosi in data 08/09/2024, ha approvato, con delibera, le linee generali che regolano il limite massimo delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico e la conseguente ammissione allo scrutinio di valutazione finale.

La normativa vigente stabilisce che, **"per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale"**. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, anche a seguito del riconoscimento di eventuali deroghe, comporta la non ammissione alla classe successiva.

Monte Ore di Frequenza Minima

L'orario annuale complessivo delle lezioni (monte ore annuale) e il corrispettivo orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico sono definiti come segue:

Obbligo di Frequenza e Uscite Anticipate

Si rammenta che l'ordinamento scolastico impone l'obbligo di frequenza per tutti gli studenti soggetti all'obbligo di istruzione.

In tale contesto, si comunica alle SS.LL. che non sarà possibile concedere permessi di uscite anticipate al di fuori di quelle strettamente connesse a comprovate e documentate cure, terapie, o attività agonistiche certificate, in quanto ogni interruzione della frequenza ordinaria pregiudica il raggiungimento del monte ore minimo richiesto dalla legge. Ogni richiesta di uscita anticipata, pertanto, dovrà essere motivata da ragioni eccezionali e documentate per poter essere sottoposta a valutazione.

Deroghe al Limite Massimo di Assenze

Ai sensi dell'art. 14, comma 7, del citato DPR 122/2009, le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie, deroghe al suddetto limite minimo di frequenza. Tali deroghe sono ammesse per assenze continuative documentate, a condizione che, a giudizio insindacabile del Consiglio di Classe, non venga pregiudicata la possibilità di una valutazione complessiva dello studente.

Il Collegio Docenti in data 08/09/2025 ha individuato i seguenti casi in cui, nel rispetto dell'autonomia scolastica, è applicabile la deroga al limite massimo di assenze:

- Gravi situazioni di salute adeguatamente documentate con certificazioni di strutture pubbliche e/o con ricoveri ospedalieri documentabili.
- Prolungate e/o reiterate cure e/o terapie programmate in centri specialistici e riabilitativi documentabili.
- Donazioni di sangue.
- Problematiche amministrative di iscrizione e/o provenienza da altri luoghi o paesi in corso d'anno scolastico, con documentazione attestante il percorso scolastico.
- Particolari condizioni socio-ambientali documentabili dell'alunno e della famiglia, verificabili dal Consiglio di Classe (Cdc).
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I..
- Attività connesse al Conservatorio.
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
- Gravi motivi personali e/o di famiglia, come ad esempio il ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.
- Alunni figli di giostrai e famiglie itineranti.

Modalità di Documentazione per Gravi Patologie

Si precisa, altresì, che per le gravi patologie (punto relativo a gravi situazioni di salute), le certificazioni dovranno essere presentate entro una settimana dal rientro a scuola. Tali certificazioni dovranno obbligatoriamente riportare l'indicazione "ad uso scolastico" e dovranno attestare, nel rispetto della privacy, le specifiche condizioni di salute sottoscritte dal medico certificante. Si avverte che non saranno considerate valide ai fini dello scomputo delle assenze le certificazioni presentate in ritardo o che risultino non sufficientemente chiare e dettagliate.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Si porgono distinti saluti

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Daniela Bianco

Documento prodotto e conservato in originale
informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD